



*Città di*  
**Reggio Calabria**

**PROPOSTA N. PDD 2486**

**DEL 02/08/2020**

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

**ANNO 2020**

**SETTORE: MANUTENZIONE**

**OGGETTO:**

EMERGENZA COVID-19 - PROROGA AL 15/09/2020 AUTORIZZAZIONE LAVORO AGILE E ATTIVITÀ LAVORATIVE DA SVOLGERSI INDIFFERIBILMENTE IN PRESENZA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267**

Vista la proposta istruita da **Barreca Demetrio**

**ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

## IL DIRIGENTE

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 387 del 12.03.2020, con cui:

- sono state individuate, per le finalità di cui al DPCM 11.03.2020, quali attività lavorative dell'U.P.I. "Ammodernamento reti idriche, fognarie e sistemi manutentivi ed ERP", da rendere indifferibilmente in presenza, quelle:
  - connesse ai servizi cimiteriali;
  - di gestione delle manovre idriche;
  - di gestione per la funzionalità del CEDIR;
- è stato stabilito che tutte le rimanenti attività siano svolte dai dipendenti dell'U.P.I. in forma agile, secondo le modalità stabilite nel "Regolamento per l'adozione del Lavoro Agile Emergenza COVID-19" come in premessa approvato, su cinque giorni settimanali al fine di minimizzare il rischio di diffusione e contagio del virus COVID-19, almeno sino al termine del 25 marzo 2020 sancito dal citato DPCM 11.03.2020, salvo proroghe;
- è stato stabilito altresì che il personale tecnico, in servizio presso l'U.P.I., possa svolgere le attività lavorative in forma agile, con la possibilità tuttavia di espletare servizio esterno anche presso i cantieri ove necessario per la risoluzione di problemi urgenti afferenti la gestione di servizi essenziali, quali ad esempio: manutenzione reti idriche, fognarie, impianti di depurazione, strade, pubblica illuminazione, patrimonio edilizio comunale; tale servizio esterno dovrà essere attestato mediante il sistema di rilevazione on line delle presenze del personale, utilizzando la funzione di giustificativo "*inserimento timbratura mancante – uscita/rientro per servizio*";

**RICHIAMATA**, altresì, la propria determinazione n. 558 del 25.03.2020, con cui, in osservanza delle prescrizioni dell'art. 87 del D.L. n.18/2020 del 17/03/2020 e del DPCM 22.03.2020, la propria determinazione n. 387 del 12.03.2020 e, per l'effetto, di continuare l'autorizzazione ai dipendenti dello svolgimento in forma agile delle attività lavorative - diverse da quelle da rendere indifferibilmente in presenza - dell'U.P.I. "Ammodernamento reti idriche, fognarie e sistemi manutentivi ed ERP", secondo le modalità stabilite nel "Regolamento per l'adozione del Lavoro Agile Emergenza COVID-19" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 10.03.2020, fatta salva l'articolazione non su quattro ma su cinque giorni settimanali al fine di minimizzare il rischio di diffusione e contagio del virus COVID-19, almeno sino al termine del 03 aprile 2020 previsto dal citato DPCM 22.03.2020, salvo ulteriori proroghe;

**RICHIAMATA**, ancora, la propria determinazione n. 691 del 03.04.2020, con cui, in osservanza delle prescrizioni dell'art. 87 del D.L. n.18/2020 del 17/03/2020 e del DPCM 01.04.2020, è stato disposto di prorogare la propria determinazione n. 558 del 25.03.2020 e, per l'effetto, di continuare l'autorizzazione ai dipendenti dello svolgimento in forma agile delle attività lavorative - diverse da quelle da rendere indifferibilmente in presenza - dell'U.P.I. "Ammodernamento reti idriche, fognarie e sistemi manutentivi ed ERP", secondo le modalità stabilite nel "Regolamento per l'adozione del Lavoro Agile Emergenza COVID-19" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 10.03.2020, fatta salva l'articolazione non su quattro ma su cinque giorni settimanali al fine di minimizzare il rischio di diffusione e contagio del virus COVID-19, almeno sino al termine del 03 aprile 2020 previsto dal citato DPCM 01.04.2020, salvo ulteriori proroghe;

**RICHIAMATA**, infine, la propria determinazione n. 1026 del 11.05.2020, con cui, in osservanza delle prescrizioni dell'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dell'articolo 1, lettere gg) e ii), del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della direttiva n. 3/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, è stato disposto, tra l'altro:

3. di individuare, come attività indifferibili da rendere in presenza quelle connesse ai seguenti servizi:
  - a. di manutenzione e gestione dei servizi cimiteriali;
  - b. di manutenzione delle reti idriche e fognarie, nonché degli impianti di depurazione, compresa la conduzione delle manovre idriche;
  - c. di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
  - d. di manutenzione delle strade;
  - e. di manutenzione del patrimonio edilizio, compresa la gestione del CEDIR e degli altri immobili sedi degli uffici comunali;
  - f. di sicurezza sul lavoro;
  - g. di manutenzione degli impianti sportivi;
  - h. di manutenzione dell'edilizia scolastica;

4. di stabilire che tutte le rimanenti attività possano essere svolte dai dipendenti dell'U.P.I. in forma agile, prorogando, conseguentemente, l'autorizzazione agli stessi dipendenti, preposti alle attività non indifferibilmente da rendere in presenza, a continuare, senza interruzione, lo svolgimento in forma agile delle medesime attività, secondo le modalità stabilite nel "Regolamento per l'adozione del Lavoro Agile Emergenza COVID-19" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 10.03.2020, con articolazione su quattro o cinque giorni settimanali al fine di minimizzare il rischio di diffusione e contagio del virus COVID-19 e di evitare la concentrazione di risorse umane sul posto di lavoro;
5. di disporre altresì che il personale tecnico, in servizio presso l'U.P.I., possa svolgere le attività lavorative in forma agile, con la possibilità tuttavia di espletare servizio esterno anche presso i cantieri ove necessario per la risoluzione di problemi urgenti afferenti la gestione di servizi essenziali, quali ad esempio: manutenzione reti idriche, fognarie, impianti di depurazione, strade, pubblica illuminazione, patrimonio edilizio comunale; tale servizio esterno dovrà essere attestato mediante il sistema di rilevazione on line delle presenze del personale, utilizzando la funzione di giustificativo "inserimento timbratura mancante – uscita/rientro per servizio";
6. di confermare altresì che il personale tecnico, in servizio presso l'U.P.I., potrà svolgere, sino al termine del 31 luglio 2020 e salva diversa disposizione di cessazione anticipata, le attività lavorative in forma agile, con l'obbligo tuttavia:
  1. di espletare servizio esterno, anche presso i cantieri, ogni qualvolta si renda necessario per la risoluzione di problemi e per interventi afferenti la gestione dei servizi essenziali indicati al precedente punto 3; tale servizio esterno dovrà essere attestato mediante il sistema di rilevazione on line delle presenze del personale, utilizzando la funzione di giustificativo "inserimento timbratura mancante – uscita/rientro per servizio";
  2. di effettuare il rientro in servizio in sede per almeno un giorno la settimana, di regola nei giorni di lunedì, mercoledì o venerdì; tale giorno dovrà essere comunicato tempestivamente alla Responsabile dell'Ufficio "Programmazione economica e controllo atti", sig.ra Claudia Badietti, e la presenza in servizio dovrà essere attestata mediante il sistema di rilevazione on line delle presenze del personale;
  3. di dare mandato al Responsabile del Servizio "Segreteria Amministrativa", sig. Orazio Palamara, di concerto con la predetta Responsabile dell'Ufficio "Programmazione economica e controllo atti", di concordare, se ed in quanto compatibili con le direttive sopra stabilite, e, quindi, al di là delle attività indifferibili indicate in precedenza, strumenti alternativi, finalizzati a ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e di evitare il loro spostamento, quali, a titolo di esempio, la rotazione e turnazione del personale, lo slittamento degli orari di servizio, la programmazione della fruizione delle ferie dell'anno corrente, degli istituti di congedo o di istituti analoghi, nonché la pianificazione dello smaltimento delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro ovvero anche la proposizione di soluzioni organizzative, finalizzate ad evitare lo spostamento dei dipendenti tra gli uffici o assembramenti in fase di preparazione alla prestazione lavorativa;

**VISTO** l'art. 87 del D.L. n.18/2020 del 17/03/2020 il quale prevede che: *"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

- a. *limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; ...*
2. *La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*
3. *Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. "*

**RILEVATO** che il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 introducendo "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", prevede all'articolo 1 lettere gg) e ii) che:

*"gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata*

*dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;*

*hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2”;*

**VISTA** la direttiva n. 3/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione ad oggetto “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”, la quale prevede che:

*“Nell’ambito del quadro normativo di riferimento è da ultimo intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta fase 2, relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 che, tra l’altro, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.”.*

**CONSIDERATO** che la medesima direttiva afferma: *“Le misure finora adottate rispetto all’intero territorio nazionale per il contenimento della situazione epidemiologica non hanno previsto la sospensione dell’erogazione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, pur essendo finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e ad evitare il loro spostamento.*

*Anche nel citato DPCM 26 aprile 2020 l’attività svolta dalla amministrazione pubblica continua ad essere inserita nell’allegato 3 ossia tra le attività non sospese, fermo restando il richiamo al predetto articolo 87 che, come detto, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.*

*Nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell’articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione.*

*In quest’ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative.”;*

**CONSIDERATO** altresì che la medesima direttiva prevede che: *“nella fase attuale, le amministrazioni dovranno valutare, in particolare, se le nuove o maggiori attività possano continuare a essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo ovvero se le stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività”;*

**VISTE** le disposizioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (Decreto Rilancio), convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare: :

- l’art. 90, comma 4, che fa salva la vigenza del predetto art. 87 comma 1 del d.l. 18/2020 per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31.12.2020, per cui, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, l’art. 87 comma 1 del d.l. 18/2020 resta la disciplina fondamentale, applicabile al lavoro pubblico. Poiché non viene meno il principio cardine sancito dall’art. 87 comma 1 del d.l. 18/2020, ovvero la qualificazione del lavoro agile come la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, restano valide tutte le indicazioni fornite con le circolari adottate dalla Funzione Pubblica e in particolare con la n. 3/2020 del 4 maggio 2020;
- l’art. 263, comma 1, secondo cui: *“Al fine di la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione*

*programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto”;*

**ATTESO** che:

- la predetta disposizione dell'art. 263 del DL Rilancio non deroga al criterio di lavoro in modalità agile, ma consente di ampliare il novero dei servizi indifferibili adeguandolo alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, imponendo di tener conto - utilizzando espressamente il concetto di “gradualità” - delle ragioni sanitarie che ne costituiscono la ratio di fondo, ovvero ridurre quanto possibile la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici ed evitare il loro spostamento;
- con l'adozione del DL Rilancio non viene meno neanche l'indicazione fornita dalla circolare 2/2020 della Funzione Pubblica laddove si chiarisce che “l'individuazione delle attività indifferibili non necessariamente presuppone che le stesse siano svolte in presenza fisica sul luogo di lavoro. Al contrario, possono essere svolte sia nella sede di lavoro - anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell'ufficio - sia con modalità agile”;
- lo stesso art. 263, nello stabilire il principio di adeguamento delle misure di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) del DL 18/2020, alle esigenze della graduale riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, sancisce tuttavia che “A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile ...”;
- quindi, lo smart working è ancora la modalità ordinaria di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni almeno fino alla data del 15 settembre 2020, in cui cessa di avere effetto l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020 (o addirittura sino al termine limite del 31.12.2020);
- ciò non toglie, anzi il nuovo decreto lo impone, che venga organizzato il lavoro dei dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale e introducendo modalità di interlocuzione programmata;

**RICORDATO** che con la richiamata determinazione n. 1026/2020 erano state individuate le attività indifferibili di questa U.P.I. da rendere in presenza, come elencate al punto 3. della medesima determinazione, sopra elencate;

**RITENUTO**, pertanto, di dover prendere atto del combinato disposto dell'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e degli artt. 90, comma 4 e 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in base al quale il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla data del 15 settembre 2020;

## **DETERMINA**

1) Di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, del combinato disposto dell'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e degli artt. 90, comma 4 e 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in base al quale il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla data del 15 settembre 2020;

2) Di dare atto di aver valutato, conformemente a quanto prescritto dalla citata direttiva n. 3/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, tutte le attività svolte dall'U.P.I. “Ammodernamento reti idriche, fognarie e sistemi manutentivi ed ERP”, individuando quelle indifferibili da rendere in presenza e quelle che possono continuare a rese proficuamente in modalità di lavoro agile dal personale, senza necessità della loro presenza presso gli uffici, essendo attività che vengono eseguite in back office tramite sistemi telematici da remoto e comunque garantendo il servizio d'informazione e di comunicazione con l'utenza tramite i canali di telefonia, di posta elettronica e di pubblicazione sul sito internet comunale;

3) Di individuare, alla luce dei criteri sopra indicati, come attività indifferibili da rendere in presenza quelle connesse ai seguenti servizi:

1. di manutenzione e gestione dei servizi cimiteriali;
2. di manutenzione delle reti idriche e fognarie, nonché degli impianti di depurazione, compresa la conduzione delle manovre idriche;
3. di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
4. di manutenzione delle strade;
5. di manutenzione del patrimonio edilizio, compresa la gestione del CEDIR e degli altri immobili sedi degli uffici comunali;
6. di sicurezza sul lavoro;
7. di manutenzione degli impianti sportivi;
8. di manutenzione dell'edilizia scolastica;

4) Di stabilire che tutte le rimanenti attività possano essere svolte dai dipendenti dell'U.P.I. in forma agile, prorogando, conseguentemente, l'autorizzazione agli stessi dipendenti, preposti alle attività non indifferibilmente da rendere in presenza, a continuare, senza interruzione, lo svolgimento in forma agile delle medesime attività, secondo le modalità stabilite nel "Regolamento per l'adozione del Lavoro Agile Emergenza COVID-19" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 10.03.2020, **con articolazione su tre giorni settimanali** al fine di minimizzare il rischio di diffusione e contagio del virus COVID-19 e di evitare la concentrazione di risorse umane sul posto di lavoro;

5) Di disporre altresì che il personale tecnico, in servizio presso l'U.P.I., possa svolgere le attività lavorative in forma agile, con la possibilità tuttavia di espletare servizio esterno anche presso i cantieri ove necessario per la risoluzione di problemi urgenti afferenti la gestione di servizi essenziali, quali ad esempio: manutenzione reti idriche, fognarie, impianti di depurazione, strade, pubblica illuminazione, patrimonio edilizio comunale; tale servizio esterno dovrà essere attestato mediante il sistema di rilevazione on line delle presenze del personale, utilizzando la funzione di giustificativo "inserimento timbratura mancante – uscita/rientro per servizio";

6) Di confermare altresì che il personale tecnico, in servizio presso l'U.P.I., potrà svolgere, sino al termine stabilito al successivo punto 9) e salva diversa disposizione di cessazione anticipata, le attività lavorative in forma agile, con l'obbligo tuttavia:

1. di espletare servizio esterno, anche presso i cantieri, ogni qualvolta si renda necessario per la risoluzione di problemi e per interventi afferenti la gestione dei servizi essenziali indicati al precedente punto 3; tale servizio esterno dovrà essere attestato mediante il sistema di rilevazione on line delle presenze del personale, utilizzando la funzione di giustificativo "inserimento timbratura mancante – uscita/rientro per servizio";
2. di effettuare il **rientro in servizio in sede per almeno due giorni la settimana**, alternandoli con gli altri dipendenti allo scopo di evitare la concentrazione di risorse umane sul posto di lavoro; tali giorni dovranno essere programmati e comunicati tempestivamente alla Responsabile dell'Ufficio "Programmazione economica e controllo atti", sig.ra Claudia Badietti, e la presenza in servizio dovrà essere attestata mediante il sistema di rilevazione on line delle presenze del personale;

7) Di dare mandato al Responsabile del Servizio "Segreteria Amministrativa", sig. Orazio Palamara, di concerto con la predetta Responsabile dell'Ufficio "Programmazione economica e controllo atti", di concordare, se ed in quanto compatibili con le direttive sopra stabilite, e, quindi, al di là delle attività indifferibili indicate in precedenza, strumenti alternativi, finalizzati a ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e di evitare il loro spostamento, quali, a titolo di esempio, la rotazione e turnazione del personale, lo slittamento degli orari di servizio, la programmazione della fruizione delle ferie dell'anno corrente, degli istituti di congedo o di istituti analoghi, nonché la pianificazione dello smaltimento delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro ovvero anche la proposizione di soluzioni organizzative, finalizzate ad evitare lo spostamento dei dipendenti tra gli uffici o assembramenti in fase di preparazione alla prestazione lavorativa;

8) Di incaricare la P.O. Datore di Lavoro (ing. Domenico Richichi), di concerto con il R.S.P.P. (ing. Roberto Ceravolo), con il Responsabile dell'Ufficio Tutela e Sicurezza Luoghi di lavoro (geom. Giovanni Rombo) e con i Responsabili del Servizio "Segreteria Amministrativa" e dell'Ufficio "Programmazione economica e controllo atti", di predisporre - **entro il termine di tre (3) giorni dalla data di adozione della presente determinazione** - un protocollo operativo sanitario dell'U.P.I. volto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, da realizzare nel rispetto del documento relativo alle Misure di Gestione del Rischio di contagio da COVID\_19 (Protocollo di sicurezza del Rischio Covid 19 - FASE 2), sottoscritto il 25.06.2020 con le OO.SS., le RLS e la RSU;

9) Di stabilire che la presente determinazione abbia validità fino alla data del 15 settembre 2020, fatte salve eventuali diverse disposizioni – generali e particolari - che dovessero essere stabilite dai competenti organi di questa Amministrazione;

10) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line;

11) Di trasmettere infine il presente atto:

- al Responsabile del Servizio “Segreteria Amministrativa” ed alla Responsabile dell’Ufficio “Programmazione economica e controllo atti”, per gli adempimenti di cui ai punti 7 e 8 e per il controllo delle comunicazioni di cui al punto 6;
- alla P.O. Datore di Lavoro, al R.S.P.P., al Responsabile dell’Ufficio Tutela e Sicurezza Luoghi di lavoro, per gli adempimenti di cui al punto 8;
- al Settore Affari Generali per l’opportuna conoscenza;
- al Servizio Rete Civica per la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione House Organ.

**Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente**

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
------	-----	---------	------	------	---------	------	-----------	------

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile

\_\_\_\_\_